

IL RETTORE

VISTO Il Decreto n. 1031/2014 prot. n. 11347/14 del 27.03.2014, pubblicato all'Albo d'Ateneo in data 28.03.2014, con il quale è stato emanato il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato allegato al suddetto decreto un testo del Regolamento in questione non definitivo e non corrispondente a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25.03.2014;

DECRETA

L'annullamento del Decreto Rettorale 1031/2014 prot. n. 11347/14 del 27.03.2014, pubblicato all'Albo d'Ateneo in data 28.03.2014.

La nuova emanazione del seguente Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo che sostituisce, dalla data di entrata in vigore, il precedente Regolamento in materia emanato con Decreto Rettorale n. 001467 del 01.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di quanto espresso in premessa.

IL RETTORE
Prof.ssa Cristina Messa


Decreto n.

Registrato il

Universita' degli Studi
di Milano - Bicocca
Rep Decreti Rett DA Dir 1121/2014
0012874/14 del 08/04/2014
Classif. VII.01
AREA PERSONALE





REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con personale tecnico amministrativo, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti previsti di natura giuridica e finanziaria.

Art. 2 - Assunzione di personale a tempo determinato

1. L'Ateneo può assumere personale a tempo determinato, nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2. L'Ateneo può inoltre costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività nell'ambito di progetti di ricerca e per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto di lavoro a tempo determinato deve in ogni caso essere coerente con la durata del progetto e non può superare i termini di scadenza relativi allo stesso e al finanziamento.

Per le assunzioni di personale da impiegare nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dalla UE si applicano le norme previste dai relativi bandi.

3. Il reclutamento del personale a tempo determinato ha luogo, ove possibile, mediante l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il personale a tempo indeterminato.

Art.3 - Attivazione delle procedure di richiesta

1. Le richieste di personale a tempo determinato, di cui all'articolo 2, 1° comma, del presente Regolamento dovranno essere indirizzate al Direttore Generale da parte del responsabile apicale della struttura interessata e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) motivazioni alla base della richiesta e attività lavorativa alla quale il lavoratore sarà adibito

b) durata del contratto

c) dichiarazione del responsabile della struttura attestante l'impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio nella struttura stessa;

d) categoria e area del personale richiesto e regime di orario.

Il Direttore Generale valuterà le motivazioni addotte, l'eccezionalità e l'urgenza delle esigenze e l'impegno finanziario in relazione alle disponibilità di bilancio.

2. Le richieste di personale a tempo determinato di cui all'articolo 2, 2° comma, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale da parte del responsabile della struttura interessata, previa delibera dell'organo di governo della struttura medesima ove presente, e saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le richieste dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) descrizione e durata del progetto di ricerca o del progetto di miglioramento dei servizi offerti, nonché dell'attività che dovrà svolgere l'unità di personale assunta;

b) responsabile scientifico titolare dei fondi del programma di ricerca e il responsabile del progetto di miglioramento dei servizi offerti;

c) il tipo di finanziamento e il relativo ammontare a carico del quale sarà imputata la spesa con indicazione dei termini di durata del progetto e del finanziamento;

d) la categoria e l'area del personale richiesto, il regime di orario e la durata del rapporto di lavoro;

Per l'assunzione di personale da impiegare nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dalla UE, la richiesta di cui al presente articolo potrà essere presentata dal responsabile della ricerca all'atto, o eventualmente anche prima, dell'approvazione del contratto UE e dovrà contenere tutte le indicazioni utili all'avvio della procedura selettiva.

Art.4 - Copertura finanziaria

1. La spesa per l'assunzione per le esigenze di cui all'articolo 2, 1° comma, è a carico del bilancio universitario.

2. La spesa per l'assunzione di personale per le esigenze di cui all'art. 2, 2° comma, è a carico dei fondi legati ai progetti di ricerca o di miglioramento dei servizi a disposizione delle strutture richiedenti.

Art.5 - Modalità di reclutamento

1. Per l'accesso alle procedure selettive di cui al presente Regolamento, si applica quanto previsto all'art. 4 del regolamento per la selezione e l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo.

2. La selezione pubblica avviene per esami.

3. Per la tipologia e i contenuti delle prove d'esame si applica quanto previsto all'art. 6 del regolamento per la selezione e l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo.

Le selezioni, finalizzate al reclutamento, del personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, dovranno tendere a verificare le conoscenze tecniche dei candidati o l'attitudine alla ricerca nell'ambito del programma che si intende attuare.

4. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applica quanto previsto all'art. 8 del regolamento per la selezione e l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo.

5. In materia di preselezione si applica quanto previsto dall'art. 5 del regolamento per la selezione e l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo

Art.6 - Bando di Concorso

Il concorso pubblico è indetto con bando adottato con decreto del Direttore Generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4^a serie speciale - "Concorsi ed Esami". Il bando deve contenere il termine e le modalità per la presentazione delle domande, il numero dei posti messi a concorso, l'avviso per la determinazione del calendario delle prove. Deve indicare le materie d'esame, la tipologia di prova, la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove, i requisiti soggettivi generali e particolari per l'accesso al concorso e l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza e preferenza a parità di merito, i termini e le modalità per la loro presentazione. Il bando deve contenere il nominativo del responsabile del procedimento e il termine entro il quale verrà fissato il calendario d'esame, se non già indicato nel bando.

Art. 7 - Formazione della graduatoria e approvazione atti

1 La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio precede in graduatoria il più giovane d'età.

2 Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte/pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.

3 La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore Generale, è pubblicata all'Albo dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8 - Trattamento economico e normativo

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto università

2. Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova pari ad un mese.

3. Nei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, 2° comma, la scadenza del contratto per la realizzazione del programma o del progetto, o comunque il compimento del termine, comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. In caso di recesso anticipato il dipendente è tenuto ad osservare un termine di preavviso non inferiore a 15 giorni per rapporti di lavoro sino a sei mesi e non inferiore a un mese per i rapporti di lavoro superiori a sei mesi.

5. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, 2° comma, al fine di poter completare il programma di ricerca o il progetto, il responsabile potrà chiedere che venga stipulato un nuovo contratto, per il periodo residuo con il candidato utilmente collocato in graduatoria, a condizione che la durata residua non sia inferiore a tre mesi.

6. Per quanto riguarda la proroga o il rinnovo del contratto si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

7. Qualora il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, la proroga del contratto è nulla.

8. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il presente regolamento, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.